



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Croce" Sapri (Sa)

84073 Sapri (SA) VIA Kennedy - C.F.84002700650 - C. M. SAIC878008 – C.U. UFYPHY

Tel. Fax 0973/603999 – e-mail: saic878008@istruzione.it – pec:saic878008@pec.istruzione.it

Web: www.icsantacroce.edu.it

INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA COVID-19 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

INTEGRAZIONE AL DVR

L'articolo 77 del Dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a procedere alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, tra cui anche quelli per la protezione delle vie respiratorie, previa analisi e valutazione dei rischi. Le caratteristiche dei dispositivi devono essere individuate in modo tale da far fronte ai rischi emersi nella valutazione. Considerando, dunque, che spetta al datore individuare, in funzione delle specificità dell'azienda e della contestualizzazione del Protocollo anti contagio alla propria organizzazione, uno di questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine chirurgiche", FFP2 o FFP3), anche riutilizzabili, la scelta di utilizzare un Dpi diverso da quello messo a loro disposizione non può essere rimessa all'autonomia dei lavoratori. Questi ultimi, inoltre sono tenuti al corretto utilizzo e possono segnalare «immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei Dpi messi a loro disposizione» (articolo 78, comma 5, Dlgs 81/2008).

A oggi, per tale emergenza, sono utilizzabili i dispositivi medici En 14683 (le mascherine facciali uso medico, note al pubblico come mascherine "chirurgiche", che di base proteggono un soggetto dal rischio di contaminazione da parte dell'utilizzatore; in questa contingenza, e solo fino al termine della fase emergenziale, essi possono essere considerati dispositivi di protezione individuale a difesa dal Sars-Cov-2.

Per gli insegnati, dunque, l'utilizzo della mascherina è comunque obbligatoria, mentre la scelta opzionale di indossare anche la visiera, sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola.

La dispensa dall'obbligo della mascherina non rientra nella discrezionalità personale. Per provare che vi si ha diritto per motivi di natura medica è necessario l'attestato di un medico o uno psicoterapeuta che può essere rilasciato soltanto se indicato per la persona che ne fa richiesta. Per garantire la protezione della personalità, si può rinunciare a indicare la diagnosi sull'attestato. La falsificazione o il rilascio abusivo sono penalmente perseguibili.

Una visiera protettiva non è considerata un valido sostituto alternativo alla mascherina per il viso. Occorrono ulteriori ricerche riguardo all'efficacia delle visiere protettive nell'impedire la diffusione delle goccioline provenienti dalle vie respiratorie. Le visiere protettive possono essere prese in considerazione da chi ha problemi medici nel tollerare la mascherina per il viso o da chi le voglia usare in aggiunta a una mascherina per il viso.

Ovviamente chi non può portare la mascherina non è per questo esentato dal rispettare le altre prescrizioni sul distanziamento sociale e sull'igiene.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
E.to Prof.ssa Paola Migaldi
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993